



COMUNE DI BREGANZE

Provincia di Vicenza

Piazza Mazzini, 49 – 36042 Breganze (VI) - C. F. 00254180243

Polizia Locale - Tel. 0445 869 380 - Fax 0445 869 381

pm1@comune.breganze.vi.it

ORDINANZA N. 81/2008

OGGETTO: divieto di consumare, all'interno dei luoghi pubblici del territorio comunale (aree verdi, piazze, vie ed aree di sosta), bevande alcoliche.

IL SINDACO

PRESO ATTO:

- che nel territorio comunale appare sempre più evidente il fenomeno di persone, dedite all'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici, in particolare, parchi, aree verdi, parcheggi pubblici, ecc.;
- che pervengono lamentele da parte dei cittadini che segnalano il degrado e la sporcizia nonché disturbo e molestia ai residenti da parte di gruppi di persone che abitualmente sono dedite a quanto sopra indicato e che dette attività, spesso, sfociano in atti contrari alla pubblica decenza;
- che spesso i luoghi di cui sopra sono frequentati da anziani e bambini, i quali risultano essere spettatori di comportamenti diseducativi e talvolta violenti, con la conseguenza di non poter fruire liberamente di tali spazi, aggravando la percezione del senso di insicurezza e di disagio urbano;

EVIDENZIATO che la normativa nazionale attualmente in vigore punisce la sola "manifesta ubriachezza in luogo pubblico" e che quando lo stato di ubriachezza è "manifesto" è ormai troppo tardi troppo tardi intervenire senza incorrere in probabili incresciose conseguenze (spesso anche per la forza pubblica e per gli operatori sanitari);

RITENUTO che pare opportuno, per i suddetti motivi, vietare il consumo, all'interno dei luoghi pubblici del territorio comunale (aree verdi, piazze, vie ed aree di sosta), di bevande alcoliche;

RITENUTO, altresì, di escludere da tale divieto i plateatici e le aree prospicienti gli esercizi pubblici, debitamente autorizzati a ciò, durante gli orari di apertura, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori nonché le aree dedicate ed adibite per le pubbliche manifestazioni culturali, sagre e fiere limitatamente al tempo di apertura delle stesse;

RICONOSCIUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, ai fini della tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, dover disporre la regolamentazione del consumo delle bevande di qualsivoglia gradazione alcolica in luogo pubblico, soprattutto in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni che i conseguenti aumenti di euforia e di aggressività connessi all'assunzione di alcol determinano; ed inoltre al fine di prevenire comportamenti, conseguenti al decadimento dei freni inibitori, quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, situazioni di intralcio, di scadimento della qualità urbana e che impediscono la normale fruizione degli spazi e delle aree pubbliche;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.M. del 05 agosto 2008, in particolare l'art. 2 lett a);

ORDINA

è fatto divieto nei luoghi pubblici del territorio comunale (aree verdi, piazze, vie ed aree di sosta) consumare ogni genere di bevanda alcolica da parte delle persone presenti e frequentanti dette aree. Del presente divieto sono esentati i plateatici e le aree prospicienti i pubblici esercizi, debitamente autorizzati e ciò, durante gli orari di apertura e limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, in possesso di specifica autorizzazione, e quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti.

Sono, altresì, esentate dal divieto le aree dedicate e adibite per pubbliche manifestazioni culturali, sagre, fiere, limitatamente al periodo di apertura delle stesse.

Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge penale o da altre norme, i trasgressori alla presente ordinanza saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a norma dell'art. 7 bis comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

All'atto della contestazione il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico ed a cessare il comportamento scorretto. L' inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà il Comune con aggravio di spese ai trasgressori.

INCARICA

Il comando di Polizia Locale e le Forze di polizia presenti sul territorio di dare piena ed efficace attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento

INVITA

i gestori degli esercizi pubblici e gli organizzatori di manifestazioni a farsi parte attiva nella segnalazione alla Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine di comportamenti scorretti, maleducati, chiassosi o che generino una qualsivoglia diminuzione o turbativa del decoro urbano manifestandosi all'interno o nei pressi dei loro locali.

AVVERTE

Che la presente Ordinanza avrà effetto appena pubblicata all' Albo Pretorio del Comune. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo a norma dell'art. 54 D.Lgs 267/2000 ed inoltre all'Ufficio Commercio, al Comando Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Breganze, ai gestori di Esercizi Pubblici. Una copia della stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul Sito Web del Comune.

Breganze li 19/11/2008

IL SINDACO
F.to Zanazzo geom. Ausonio